



# TeamSystem Review

| n. 262

# LYNFA® Gestione dello Studio

**Gestione dello Studio, integrato in LYNFA**, ti aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività del tuo Studio, dall'acquisizione cliente al controllo di gestione, dai controlli anticiclaggio alla rilevazione di tempi e costi.

Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

**Grazie a Gestione dello Studio avrai:**

**1. Funzionalità semplici per gestire mandati e pratiche** in modo razionale.

**2. Strumenti completi per pianificare e redicontare**

il tempo dedicato alle attività.

**3. Automatismi integrati per fatturare** rapidamente e senza errori.

**4. Grafici chiari e intuitivi** per conoscere e controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il quale puoi:

- pianificare, controllare e gestire le attività dello Studio,
- governare e automatizzare i processi amministrativi e gestionali,
- attuare il controllo di gestione e l'analisi delle marginalità.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Review

Periodico  
di informazione  
fiscale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

## Schede operative

Il gruppo paritetico cooperativo	2
<i>Voucher</i> : il recepimento della normativa comunitaria	5
Utilizzabilità ai fini dell'accertamento e nel processo tributario delle prove irritalmente acquisite: limiti e questioni	12
I profili fiscali del <i>rent to buy</i> di azienda: imposte dirette e indirette	18

## Scadenzario

Scadenze del mese di novembre	26
-------------------------------	----

## Il gruppo paritetico cooperativo

**L**a possibilità e la volontà di crescita delle società cooperative sembra essere la risposta che viene contrapposta a un sistema economico sempre più complesso e sofisticato. La difesa delle piccole dimensioni come soluzione vincente per le società cooperative incontra, infatti, sempre più difficoltà. Per questo motivo, la ricerca di forme diverse di aggregazione d'impresе sembra essere la soluzione a fronte della necessità di meglio fronteggiare la concorrenza, ottenere economie di scala mettendo in comune risorse e know-how e favorire la crescita anche di piccole strutture. A fronte di tali esigenze si è avuta la risposta positiva del Legislatore, che con la modifica del codice civile del 2003 ha introdotto la nuova figura del gruppo cooperativo paritetico.

### La disciplina del gruppo d'impresе

Generalmente un gruppo d'impresе rappresenta un'aggregazione di soggetti imprenditoriali, collegati a livello organizzativo, ma indipendenti sotto il profilo giuridico, che risponde all'esigenza di organizzare un'attività comune nei settori operativi in cui tali impresе operano.

Nonostante l'autonomia formale, che è mantenuta dalle singole impresе, nel gruppo sussiste una direzione unitaria della gestione, che consente di svolgere una politica comune d'impresа e di realizzare le finalità comuni all'intera organizzazione.

In tal senso, l'impresа-gruppo si presenta unitaria, garantendo, così, una flessibilità strutturale dell'organismo economico, a fronte della limitazione della responsabilità.

L'organizzazione del gruppo può assumere 2 diverse configurazioni:

1. "a catena", nel caso in cui la società capogruppo (*holding*) controlla direttamente una società che, a sua volta, ne controlla un'altra, e così via;

2. "a stella", quando la capogruppo controlla direttamente tutte le società coinvolte nella struttura. La funzione della società capogruppo può essere "pura", svolgendo principalmente e a volte esclusivamente un'attività di direzione e di controllo. Alternativamente, la funzione della capogruppo si manifesta come "operativa". In tal caso, la capogruppo attua anche delle attività di carattere economico e finanziario rispetto alle altre impresе partecipanti al gruppo.

Il Legislatore non aveva elaborato, prima della riforma del codice civile, un'esplicita disciplina del fenomeno del gruppo; tuttavia, erano stati emanati alcuni provvedimenti legislativi volti a regolare determinati aspetti particolari: nella specie, la L. 287/1990, relativa al corretto esercizio della concorrenza, e il D.Lgs. 127/1991 (modificato dalla L. 503/1994, dall'articolo 19, L. 52/1996 e dal D.Lgs. 203/2001), che aveva introdotto l'obbligo della redazione di bilanci consolidati di gruppo.

Con riferimento proprio al bilancio consolidato, occorre ricordare sinteticamente che esso rappresenta un documento contabile redatto (in aggiunta al proprio bilancio di esercizio) dalla società capogruppo, in cui si descrive la situazione economico-patrimoniale del gruppo nel suo complesso. In base a tale disposizione, sono tenute a redigere il bilancio consolidato Spa, Sapa e Srl che controllano almeno un'impresа, anche se quest'ultima non è una società di capitali. La redazione del bilancio consolidato è imposta, altresì, alle società capogruppo che abbiano la forma di enti pubblici (con oggetto commerciale), di cooperative e di mutue assicuratrici, purché tra le impresе da esse controllate vi sia almeno una Spa o Sapa o Srl.

Al bilancio consolidato va allegata una relazione degli amministratori della capogruppo sulla situazione complessiva delle impresе interessate e sull'andamento della gestione unitaria.

Come appena accennato, con la riforma del diritto societario si fornisce, per la prima volta, una disciplina al pur diffuso e importante fenomeno del gruppo societario, anche se il Legislatore ha optato per una più generica dizione "direzione e coordinamento di società", non ritenendo opportuno fornire una generica nozione di gruppo o di controllo, che avrebbe potuto ingiustificatamente

ridurre il campo di operatività di tale disciplina. All'interno di questa:

- l'articolo 2497, cod. civ., stabilisce che la società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società sono direttamente responsabili nei confronti dei soci e dei creditori sociali;
- l'articolo 2497-*bis*, cod. civ., dispone che le imprese coinvolte nell'attività di direzione e coordinamento siano sottoposte a un particolare regime pubblicitario:
  - a) ogni società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza;
  - b) le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che ne sono sottoposte vanno iscritte in un'apposita sezione del Registro Imprese;
  - c) ogni società sottoposta ad altrui direzione o coordinamento, in sede di bilancio deve esporre, in apposita sezione della Nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento;
  - d) ogni decisione delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento deve essere analiticamente motivata e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione (articolo 2497-*ter*, cod. civ.);
- l'articolo 2497-*quater*, cod. civ., disciplina il diritto di recesso del socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

## L'istituzione del gruppo cooperativo paritetico a confronto con il consorzio di cooperative

Con l'emanazione della disposizione dell'articolo 2545-*septies*, cod. civ., introdotta dalla riforma del codice civile, la disciplina del gruppo viene applicata anche alle cooperative, rimuovendo nei fatti il principio generale che una cooperativa non potesse essere oggetto di controllo societario.

Nasce quindi, per quanto riguarda le cooperative, una nuova figura giuridica: quella del gruppo cooperativo paritetico, consistente in un'organizzazione fra società cooperative finalizzata alla conduzione di una strategia imprenditoriale comune e unitaria.

Viene introdotta, così, una nuova tipologia di unione d'impresе cooperative, che completa, senza necessarie sovrapposizioni, quella già conosciuta del consorzio.

Come risaputo, ai sensi dell'articolo 2602 e ss., cod. civ., tramite il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Si genera, così, una struttura d'impresе che, pur integrando le attività delle aziende, mantiene l'autonomia dei vari soggetti consorziati, che risultano collegati tra loro da un rapporto di partecipazione, anche diversa, al capitale del consorzio.

Dall'esame del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, l'approfondimento conoscitivo delle regole che disciplinano il consorzio si è ampiamente realizzato. Può essere, quindi, opportuno soffermarsi su quelle caratteristiche che distinguono e differenziano il consorzio dalla più giovane figura del gruppo cooperativo paritetico.

Il consorzio viene costituito con lo scopo di integrare le imprese aderenti allo stesso o in "senso orizzontale" o "in senso verticale". Nel primo caso, si hanno imprese che svolgono la stessa attività e l'organizzazione consortile viene costituita per realizzare economie di struttura (unico ufficio amministrativo, commerciale, etc.). Nel secondo caso, si hanno imprese che operano in "filiera", che tramite il consorzio mettono in comune tecnologie e risorse di personale e finanziarie.

Nel mondo cooperativo il consorzio si è diffuso in modo assai ampio, sia perché previsto da specifiche disposizioni di legge, sia perché ha sempre garantito l'autonomia delle singole cooperative che andavano a consorziarsi, risultando nei fatti un soggetto d'impresa controllato dai partecipanti. È proprio questa la caratteristica che differenzia il consorzio dal gruppo cooperativo paritetico: la direzione del controllo. Nel consorzio il controllo è esercitato dai consorziati sulla struttura comune in forza dell'apporto di capitale; nel gruppo cooperativo paritetico il controllo è esercitato, invece, dalla capogruppo verso tutti gli altri partecipanti.

## **Il gruppo cooperativo paritetico**

È possibile, ora, entrare in termini specifici nel campo cooperativistico, dove il gruppo cooperativo paritetico è costituito solamente da cooperative e nel quale il controllo avviene attraverso la stipula di un apposito contratto.

Si realizza, così, una forma di collaborazione con cui più cooperative, appartenenti anche a diverse tipologie, regolano in forma contrattuale il funzionamento in termini di direzione e coordinamento delle loro imprese (articolo 2545-*septies*, cod. civ.).

È da rilevare che il contratto può assumere anche forma consortile, societaria o non, integrando in tal modo le funzioni e le caratteristiche delle 2 forme di aggregazione cooperativistica. In tal modo, il Legislatore ha introdotto il principio che anche nel campo delle cooperative, a prescindere dal settore di appartenenza e ricercando, nell'ipotesi indicata, addirittura l'appartenenza a categorie diverse, è possibile costituire un gruppo non basato sul controllo azionario o, più in generale, sul controllo del capitale, bensì sulla stipulazione di un accordo di partecipazione.

Il contratto istitutivo del gruppo cooperativo paritetico deve indicare:

1. la durata (si ipotizza che il gruppo possa avere una sua temporaneità in funzione del conseguimento di precisi obiettivi imprenditoriali);
2. la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo (controllo), indicandone i relativi poteri (il fatto che si ipotizzi un controllo multiplo può discendere dall'eventuale diversa specializzazione o settore d'impresa in cui le cooperative appartenenti al gruppo si trovano a operare. Si avrà così un controllo differenziato in diversi periodi o momenti della vita del gruppo);
3. l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici o privati (viene ammessa la possibilità della partecipazione di soggetti diversi dalle cooperative, ampliando così le possibilità di strategie e di gestione realizzabili);
4. i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto (che saranno conformi alle esigenze dei partecipanti);
5. i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune (si introduce nel sistema cooperativo il concetto di una mutualità di gruppo che dovrà trovare il proprio equilibrio con la mutualità delle cooperative partecipanti. Sarà il contratto la sede naturale per la definizione di tali forme di rapporto, ponendo in capo alle singole cooperative che hanno accettato il coordinamento e la direzione unitaria una serie di obbligazioni reciproche, che, nello sviluppo dell'attività del gruppo, risulteranno essere una vera e propria guida per i rapporti in essere).

Ciascuna cooperativa può, tuttavia, recedere dal contratto, senza che a essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, a seguito della partecipazione al gruppo, le condizioni dello scambio realizzato risultino pregiudizievoli per gli interessi dei propri soci.

A fronte della costituzione del gruppo paritetico, le cooperative aderenti sono obbligate a iscriversi presso l'Albo delle società cooperative, previsto dall'articolo 2512, cod. civ., il testo dell'accordo di partecipazione in forma scritta.

## **Riferimenti normativi**

articolo 2497, cod. civ.

articolo 2497-*bis*, cod. civ.

articolo 2497-*ter*, cod. civ.

articolo 2497-*quater*, cod. civ.

articolo 2545-*septies*, cod. civ.

## Voucher: il recepimento della normativa comunitaria

**L**o schema di decreto legislativo approvato dal CdM lo scorso 8 agosto intende recepire la normativa comunitaria del "voucher", contenuta nella Direttiva UE 2016/1065.

Secondo la definizione generale ora codificata, il "buono", denominato "buono - corrispettivo", contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo (o parziale corrispettivo) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e indica i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.

La distinzione tra buono "monouso" e "multiuso", già contenuta nella Direttiva Iva e quindi ripresa dallo schema di decreto, si basa sulla conoscenza o meno, al momento dell'emissione del buono, della disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Le nuove disposizioni, che sono comunque soggette a esame e approvazione delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, si applicano ai buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019 e sono destinate a produrre effetti anche sul trattamento Iva di strumenti di pagamento di larghissima diffusione, come i "buoni benzina" e i "buoni pasto".

### Contesto storico-normativo

La disciplina Iva che sta per essere introdotta in Italia rappresenta una novità assoluta non tanto per il contenuto delle relative disposizioni, quanto per il fatto stesso che sia stato finalmente codificato il trattamento Iva di uno strumento di pagamento (il "buono" o "voucher") di ampissima diffusione.

Occorre ricordare, infatti, che né l'originaria Direttiva 77/388/CEE né la Direttiva 2006/112/CE in materia Iva recavano norme relative al trattamento da riservare alle operazioni che comportano l'uso di buoni e tale vuoto normativo aveva dato vita a situazioni peculiari in ciascun Paese membro. In Italia, in assenza di una disciplina *ad hoc*, gli operatori hanno dovuto far riferimento ai principi elaborati nel tempo dalla Corte di Giustizia e alle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria nei suoi documenti di prassi.

Il primo intervento legislativo a livello comunitario è rappresentato dalla proposta di Direttiva del Consiglio del 10 maggio 2012<sup>1</sup> che si proponeva di modificare la Direttiva 2006/112/CE per adeguarla opportunamente alle esigenze degli operatori.

Partendo da tale documento il Consiglio UE, in data 27 giugno 2016, ha adottato la Direttiva UE 2016/1065 ("*Direttiva sui voucher*"), con la quale ha finalmente fissato norme comuni, che i Paesi membri devono ora recepire entro il 31 dicembre 2018.

La Direttiva si colloca, dunque, come punto di arrivo di uno studio del tema, svolto a livello istituzionale comunitario, iniziato con la proposta di Direttiva del 2012. Tuttavia, pur utilizzando quel documento come base di lavoro, il Consiglio se n'è discostato su alcuni punti sostanziali, tra i quali la definizione stessa di "buono" e ha rinunciato a disciplinare i "buoni sconto" (come si vedrà nel successivo § 8).

Sul piano sistematico e di tecnica legislativa, la Direttiva ha introdotto un nuovo Capo V, Titolo III, Direttiva 2006/112/CE, sotto la rubrica "*Disposizioni comuni ai capi 1 e 3*", in punto di qualifica delle operazioni derivanti dalla cessione e dall'utilizzo del buono.

In Italia, con la L. 163/2017, il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi per dare

<sup>1</sup> Documento COM (2012) 206 final.

attuazione ad alcune Direttive, tra cui la citata 2016/1065.

In data 8 agosto il CdM ha perciò approvato lo schema di decreto legislativo qui in commento, che sarà oggetto di un *iter* di approvazione da parte delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, nel corso del quale potranno anche intervenire eventuali modifiche.

Da notare che il termine per il recepimento delle disposizioni da parte degli Stati membri della UE è il 31 dicembre 2018, con la conseguenza che:

- lo schema di decreto approvato dal CdM lo scorso 8 agosto deve essere approvato ed entrare in vigore entro tale data, e che
- le nuove norme si applicheranno solo ai buoni emessi successivamente a tale data.

## Posizione dell'Amministrazione finanziaria

Vale la pena di ricordare che in Italia, di fronte al vuoto normativo che ha caratterizzato il tema, il compito di fornire agli operatori indicazioni e criteri generali è stato assunto soprattutto dall'Amministrazione finanziaria che, nel corso dei decenni, ha emanato numerose risoluzioni in tema di utilizzo di buoni nelle transazioni commerciali.

In particolare, nel tempo è stata elaborata una distinzione tra:

- "*titolo rappresentativo*" di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 1996, cod. civ.: in quanto tale il buono si configura come un "*pagamento anticipato*" dei beni/servizi in esso incorporati e identificati fin dall'inizio, pertanto, è soggetto a Iva al momento della sua emissione;
- "*documento di legittimazione*" ai sensi dell'articolo 2002, cod. civ.: la sua circolazione non determina l'anticipazione della cessione del bene o della prestazione del servizio a cui esso dà diritto, fino al momento del suo utilizzo (spesa) e individuazione del bene o servizio. Prima della spesa la cessione del buono non rileva ai fini Iva, in quanto assimilata a una cessione di denaro ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972. Sono, invece, imponibili le cessioni di beni e di servizi ottenuti mediante l'utilizzo dello stesso.

Seguendo questo schema, l'Agenzia delle entrate, nel suo ultimo intervento in materia<sup>2</sup>, è pervenuta a una qualificazione generale del buono più marcatamente orientata verso la natura di "*documento di legittimazione*" e, in quanto tale, strumento non rilevante ai fini Iva all'atto dell'emissione. Più in particolare, con il predetto documento di prassi è stata messa in luce:

- l'irrilevanza ai fini impositivi dell'emissione e della cessione del buono;
- la rilevanza del buono solo al momento del suo utilizzo (vale a dire all'atto dell'acquisto dei beni e/o dei servizi che esso incorpora).

## Contenuto della Direttiva UE 2016/1065

Occorre preliminarmente sintetizzare il contenuto della Direttiva UE 2016/1065 che viene recepita dall'attuale schema di decreto legislativo.

La normativa comunitaria fornisce innanzitutto una definizione di "buono"<sup>3</sup>.

Si tratta di "*uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative*"<sup>4</sup>.

Se questa può essere considerata la definizione generale, poiché il trattamento ai fini Iva delle operazioni associate al buono dipende dalle caratteristiche specifiche del buono stesso, la Direttiva distingue i buoni tra monouso e multiuso<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Si tratta della risoluzione n. 21/E/2011.

<sup>3</sup> In merito alla definizione è interessante notare come nella versione francese della Direttiva il termine usato sia "bon", definito come "*instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services*". Nella versione inglese del testo della Direttiva si fa riferimento al "voucher", definito come "*an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services*".

<sup>4</sup> La definizione contenuta nella Proposta di Direttiva del 2012, da cui la Direttiva in commento si è discostata, conteneva anche l'enunciazione del diritto in capo al portatore del buono che il medesimo fosse accettato dal cedente dei beni o prestatore dei servizi.

<sup>5</sup> Nella versione francese della Direttiva la terminologia usata è, rispettivamente, "*bon à usage unique*" e "*bon à usages multiples*". In quella inglese è "*single-purpose voucher*", che si può abbreviare con "SPV", e "*multi-purpose voucher*" (MPV).

Invero la distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso può essere considerata frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, che negli anni è intervenuta in numerose occasioni sul tema del trattamento Iva del buono.

Ad esempio, nella sentenza 21 febbraio 2006, causa C-419/02, Bupa Hospital, è stato chiarito come non siano oggetto di tassazione i pagamenti anticipati *"di una somma forfaitaria versata per i beni indicati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall'acquirente o dal venditore e dal quale l'acquirente potrà eventualmente scegliere articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere in qualsiasi momento, recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato"*.

In senso conforme si è espressa la sentenza 16 dicembre 2010, causa C-270/09 (Mac Donald Resort), nella quale è stato ribadito che *"affinché l'Iva sia esigibile è necessario che tutti gli elementi pertinenti del fatto generatore, ossia della futura cessione dei beni o della futura prestazione di servizi, siano noti e dunque, in particolare, che i beni o i servizi siano designati con precisione"*<sup>6</sup>.

Pertanto:

- i pagamenti effettuati per beni e servizi non ancora specificamente individuati, non sono riconducibili al concetto di "acconto" e, quindi, di parte di corrispettivo di un'operazione rilevante ai fini Iva;
- in tutti i casi in cui i beni/servizi a cui il buono da diritto siano individuati, i pagamenti anticipati rilevano ai fini Iva al momento del loro incasso.

Sviluppando ulteriormente tali considerazioni, la Direttiva definisce come buono monouso lo strumento in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce e l'Iva dovuta sui beni o servizi sono noti al momento dell'emissione. In particolare, poiché in questa tipologia di buono già al momento dell'emissione è noto il luogo in cui rileva la cessione o prestazione nonché l'Iva dovuta, è possibile determinare con certezza il trattamento da riservare ai fini Iva alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Pertanto, la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, può essere tassata al momento della sua emissione in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili. Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza che ogni trasferimento del buono monouso – che abbia luogo precedentemente al suo utilizzo finale – deve essere considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora.

Del resto, gli importi corrisposti per acquisire il buono sono soggetti a Iva in quanto rappresentano di fatto il pagamento anticipato del corrispettivo a fronte della cessione o della prestazione incorporata nel buono.

Il buono multiuso, invece, si presenta in modo del tutto differente: poiché al momento dell'emissione non è possibile determinare con certezza il trattamento ai fini Iva da riservare alla cessione di beni o prestazione di servizi che esso incorpora, l'operazione può considerarsi effettuata (e l'imposta diventa esigibile) solo nel momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui esso da diritto.

La Direttiva fornisce la definizione di tale tipologia di buono "in negativo", prevedendo che *"è tale il buono diverso da un buono monouso"*. Sembra, dunque, doversi desumere che rientra in questa categoria il buono in relazione al quale non sono noti, al momento dell'emissione, il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi, né l'Iva (aliquota) dovuta su tali beni o servizi. Non potendo stabilire con certezza il trattamento Iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, tali operazioni non possono essere tassate al momento dell'emissione del buono medesimo, in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono (luogo e aliquota) non sono disponibili al momento dell'emissione.

L'effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta si determinano solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati.

Regole particolari riguardano poi, la circolazione del buono multiuso. La normativa comunitaria

<sup>6</sup> Recentemente il principio è stato ripreso nella sentenza 13 marzo 2014, causa C-107/13, Firin.

prevede, infatti, che "la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette a Iva ai sensi dell'articolo 2<sup>7</sup>, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'Iva"<sup>8</sup>.

Inoltre, qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l'operazione soggetta a Iva, le prestazioni di servizi che possono essere autonomamente individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione restano soggette a Iva.

## Le previsioni dello schema di decreto legislativo

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recepiscono in maniera sostanzialmente fedele le definizioni e le regole introdotte dalla Direttiva UE 2016/1065.

Secondo quanto previsto, tre nuove disposizioni saranno introdotte nel D.P.R. 633/1972 e collocate dopo l'articolo 6<sup>9</sup>.

La prima di queste (articolo 6-*bis*, "Definizione di buono-corrispettivo") recepisce la definizione generale secondo la quale per buono-corrispettivo si intende uno strumento che, in generale:

- contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
- indica sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.

Similmente, l'articolo 6-*ter* ("Buono-corrispettivo monouso") recepisce la definizione di buono monouso, stabilendo che un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-*bis* si considera "monouso" se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

In pratica, valgono le medesime considerazioni sopra svolte a commento della disciplina comunitaria: per considerare "monouso" il buono occorre conoscere l'Iva virtualmente dovuta e il luogo di effettuazione dell'operazione (cessione o prestazione) a cui lo stesso dà diritto.

Inoltre, ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso, precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto, costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

Pertanto, essendo rilevante ai fini Iva l'emissione del buono e ogni suo successivo trasferimento, la cessione del bene o la prestazione di servizi a cui lo stesso dà diritto non rileva ai fini Iva: in pratica la spendita del buono è irrilevante ai fini del tributo.

Infine, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che lo ha emesso, è rilevante ai fini Iva e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

L'articolo 6-*quater* ("Buono-corrispettivo multiuso") introduce la definizione e le regole del buono multiuso, stabilendo che è tale se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Di conseguenza, non rilevano eventuali trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso precedentemente alla spendita finale come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La disposizione in parola (articolo 6-*quater*) prosegue precisando che la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6, D.P.R. 633/1972, assumendo come pagamento l'accettazione del

<sup>7</sup> Il riferimento è all'articolo 2, Direttiva 2006/112/CE secondo il quale sono soggette all'Iva le seguenti categorie di operazioni: (i) le cessioni domestiche di beni, (ii) gli acquisti intracomunitari di beni, (iii) le prestazioni di servizi domestiche, (iv) le importazioni di beni.

<sup>8</sup> Articolo 30-*ter*, Direttiva 2006/112/CE.

<sup>9</sup> Come evidenziato da autorevole dottrina (P. Centore, "Iva sui voucher: il legislatore italiano segue le norme UE?", Ipsoa Quotidiano del 25 agosto 2018), la sede più appropriata nel D.P.R. 633/1972 per tali definizioni sarebbe stata la parte relativa alla definizione oggettiva anziché nell'ambito delle norme sul profilo temporale delle operazioni.

buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. In questo caso la base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo<sup>10</sup>.

Per quanto riguarda i trasferimenti del buono multiuso (diversi dalla spendita finale), i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.

Tale impostazione, come precisa la relazione illustrativa al decreto, consente la tassazione autonoma, neutrale e trasparente ai fini Iva della totalità delle operazioni imponibili associate al buono multiuso, come i servizi di intermediazione, la cessione di beni e la prestazione di servizi.

Con riferimento alla base imponibile dei servizi di distribuzione e simili (associati al buono), qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, questo è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

In proposito, la relazione illustrativa al decreto, chiarisce che il criterio adottato trova la sua *ratio* nella considerazione che la distribuzione di un buono multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione o dalla prestazione (che avranno luogo al momento della spendita del buono) e al quale deve essere riconosciuta una propria autonomia ai fini della tassazione.

## Sintesi

Si può sintetizzare quanto sopra nella seguente Tabella:

	Buono-corrispettivo monouso	Buono-corrispettivo multiuso
<b>Caratteristiche distintive</b>	Al momento dell'emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto	Al momento dell'emissione, non è nota tale disciplina
<b>Momento di effettuazione dell'operazione</b>	La cessione o prestazione che il buono incorpora si considera effettuata all'atto dell'emissione e delle (eventuali) cessioni precedenti la spendita; la spendita del buono è irrilevante	La cessione o prestazione che il buono incorpora si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Ai fini dell'articolo 6, per "pagamento" si considera l'accettazione del buono come corrispettivo o parziale corrispettivo
<b>Trasferimenti del buono prima della spendita</b>	Per ciascun trasferimento del buono è dovuta l'Iva nella misura prevista per i beni o servizi ai quali il medesimo dà diritto	Non si considerano effettuazione dell'operazione (cessione o prestazione) che il buono incorpora
<b>Servizi di distribuzione</b>	Vale quanto indicato per i trasferimenti del buono prima della spendita	Ai fini Iva rilevano come prestazioni autonome

## Criticità nella trasposizione della normativa comunitaria

Sebbene le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recepiscano in maniera sostanzialmente fedele le definizioni e le regole introdotte dalla Direttiva UE 2016/1065, qualche criticità potrebbe sorgere in sede operativa per via dell'assenza di alcune precisazioni normative, che sarebbero invece apprezzabili.

Ci si riferisce, ad esempio, all'opportunità di inserire nella norma relativa al buono monouso un

<sup>10</sup> La previsione dello schema di decreto recepisce in sostanza l'articolo 73-bis, Direttiva 2016/112/CE, relativo alla base imponibile delle operazioni effettuate a fronte della spendita di un buono.

chiaro e preciso riferimento alla cessione o prestazione cui il buono dà diritto, prevedendo espressamente la sua irrilevanza ai fini Iva al momento della spendita del buono, attesa la sua tassazione anticipata, già avvenuta all'atto di emissione del buono monouso. Una simile previsione consentirebbe di scongiurare duplicazioni di prelievo (una volta al momento dell'emissione e un'altra al momento della spendita).

Per quanto riguarda il buono multiuso, sarebbe opportuno inserire l'espressa previsione secondo la quale i trasferimenti del buono prima della spendita non costituiscono effettuazione dell'operazione (cessione o prestazione) cui esso dà diritto, proprio perché prima della spendita tale cessione o prestazione non è individuata né lo è il relativo trattamento Iva. Detto altrimenti, la disposizione dovrebbe prevedere chiaramente l'irrilevanza dei trasferimenti del buono precedenti la spendita, ferma restando naturalmente la tassazione autonoma, ai fini Iva, della prestazione che consiste nel trasferimento stesso.

Sotto altro profilo, inoltre, occorre segnalare che il 12° considerando della Direttiva 2016/1065 stabilisce che la Direttiva medesima *“non riguarda le situazioni in cui un buono multiuso non è riscattato dal consumatore finale durante il periodo di validità e il corrispettivo ricevuto è conservato dal venditore”*.

In pratica, in caso di mancato riscatto, non realizzandosi alcuna operazione rilevante ai fini Iva, dovrebbe conseguentemente escludersi alcuna tassazione. Una precisazione in tal senso nel futuro articolo 6-*quater* sgombrerebbe il campo da ogni dubbio.

## Effetti pratici sui buoni benzina e sui buoni pasto

La disciplina in commento è senz'altro destinata a produrre effetti su 2 tipologie di buoni, largamente diffusi: i buoni benzina e i buoni pasto.

Per quanto riguarda i buoni benzina, l'Amministrazione finanziaria ha da sempre precisato che essi non sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici “documenti di legittimazione”, la cui cessione non è, quindi, rilevante ai fini Iva<sup>11</sup>.

Alla luce della nuova disciplina, tuttavia, tale qualificazione potrebbe essere messa in dubbio tutte le volte in cui sussistano nel buono benzina i requisiti del buono “monouso”. In tal caso le cessioni dei buoni benzina dovranno seguire le regole di questa tipologia di buoni, con conseguente rilevanza ai fini Iva dei trasferimenti anteriori alla spendita.

Peraltro, nella recente circolare n. 8/E/2018 (§ 2.1.1) si distingue tra:

- buono carburante che consente di rifornirsi presso i distributori gestiti dalla medesima compagnia petrolifera che ha emesso il buono;
- buono carburante che dà modo di rifornirsi presso plurimi soggetti ovvero consente l'acquisto di più beni e servizi.

Solo in questo secondo caso – afferma l'Agenzia delle entrate nella circolare citata – *“si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto Iva”*.

Per quanto riguarda i buoni pasto, dopo le modifiche apportate alla disciplina dei servizi sostitutivi di mensa dal decreto Mise 122/2017, tali strumenti hanno senza dubbio perso la natura di “titolo rappresentativo” del servizio sostitutivo di mensa e guadagnato quella di “documento di legittimazione”, che dà diritto anche all'acquisizione di beni (alimentari) oltre che di servizi di ristorazione<sup>12</sup>. Di conseguenza, alla luce della nuova disciplina, tali buoni dovrebbero ricadere nella definizione di buoni-corrispettivo multiuso, con applicazione dell'imposta al momento della spendita e irrilevanza delle cessioni anteriori, fermo restando la tassazione ai fini Iva dei servizi di distribuzione come prestazioni autonome.

<sup>11</sup> Si vedano, al riguardo, le circolari n. 30/1974 e n. 27/1976.

<sup>12</sup> Del resto, è la stessa norma di riferimento (articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016) ad attribuire la qualifica di “documento di legittimazione” a tale tipo di buono.

## Esclusione dei buoni sconto dalla nuova disciplina

Lo schema di decreto legislativo non prende in considerazione i buoni sconto.

Ciò non deve stupire in quanto per espressa previsione la Direttiva 2016/1065 – come anticipato – prende in considerazione i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto di beni o servizi e non si propone, invece, di dettare norme aventi ad oggetto *“strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi”*<sup>13</sup>.

Si tratta di strumenti che attribuiscono il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione o di una prestazione e vengono utilizzati a scopo promozionale dal produttore/distributore, che rimborsa il valore facciale del buono al dettagliante che lo ha accettato dal cliente per l’acquisto di un bene o un servizio a un prezzo ridotto.

Considerata l’esclusione dalla disciplina dello schema di decreto legislativo, il trattamento Iva di tale tipologia di buoni deve continuare a far riferimento alle indicazioni formulate dalla giurisprudenza comunitaria<sup>14</sup>, e quindi:

- il dettagliante può determinare la base imponibile della cessione o della prestazione posta in essere nei confronti del possessore del buono sconto al lordo della riduzione di prezzo, nel rispetto del principio codificato nell’articolo 73, Direttiva 2006/112/CE;
- il produttore/distributore che ha emesso il buono ha diritto di operare una variazione in diminuzione della base imponibile relativa alla prima cessione della catena distributiva, detraendo l’imposta corrispondente allo sconto. Infatti, sebbene in questo caso non intercorra un rapporto giuridico diretto tra produttore/distributore che ha emesso il buono e cliente finale, l’Agenzia delle entrate ritiene corretta l’emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del produttore, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Elida Gibbs<sup>15</sup>.

## I buoni emessi fino al 31 dicembre 2018

Benché lo schema di decreto preveda espressamente che le disposizioni si applichino ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018, si può ragionevolmente ritenere che, per quelli emessi fino a quella data, gli operatori possano attribuire alla futura disciplina un’efficacia interpretativa e di indirizzo, anticipandone - almeno a livello interpretativo - l’applicazione.

Del resto, la nuova disciplina recepisce la Direttiva UE 2016/1065 che fino a oggi ha svolto un ruolo di “guida”, almeno di carattere interpretativo, tenuto conto che:

- ha fatto propri i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; e che
- nell’ambito dell’ordinamento nazionale l’Agenzia delle entrate, di fatto, aveva già adottato una posizione che si è poi rivelata in linea con il dettato comunitario.

## Riferimenti normativi

Direttiva UE 2016/1065

articolo 6, D.P.R. 633/1972

<sup>13</sup> Il 4° considerando della Direttiva 2016/1065 si esprime categoricamente in merito: *“Solo i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi dovrebbero essere oggetto di tali norme. Tuttavia, gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto di uno sconto all’atto dell’acquisto di beni e servizi ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi non dovrebbero essere oggetto di dette norme”*.

<sup>14</sup> Tra le principali sentenze si possono ricordare le sentenze causa C-317/94, Elida Gibbs; causa C-288/94, Argos Distributors; causa C-427/98, Commissione/Germania.

<sup>15</sup> Risoluzione n. 147/E/2008.

## Utilizzabilità ai fini dell'accertamento e nel processo tributario delle prove irritalmente acquisite: limiti e questioni

**I**l procedimento di assunzione dei mezzi di prova e di indagine in materia tributaria è estremamente complesso e garantista. Non è affatto raro che i verificatori violino le norme di ricerca delle prove in maniera del tutto inconsapevole, divenendo di estrema importanza la valutazione delle implicazioni di una simile evenienza. Ciò al fine di comprendere, anche alla luce della giurisprudenza, quali sono le conseguenze che possono concretizzarsi sull'atto di accertamento che eventualmente deriva dagli elementi probatori acquisiti in maniera irrituale, onde verificare la relativa "tenuta" in sede contenziosa.

### Premessa

Il tema dell'acquisizione irrituale delle prove utilizzate negli accertamenti è quantomai attuale, soprattutto in considerazione della complessità del sistema tributario italiano e delle frequenti situazioni di incertezza che caratterizzano i poteri esplicabili in sede di controllo. Peraltro è altrettanto vero che la necessità di contrastare l'evasione ha reso lo Stato, se non propenso, quanto meno tollerante rispetto alla ricerca "libera" dei fatti d'evasione. Il procedimento tributario così come delineato dalla normativa vigente, non contiene una espressa regolamentazione del sistema probatorio, né tanto meno una previsione di quali siano o possano essere i mezzi di prova utilizzabili, lasciando intravedere la possibilità di avvalersi di qualunque informazione sia in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Non sono nemmeno di aiuto le disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972 e nel D.P.R. 600/1973 che, regolamentando rispettivamente l'accertamento in materia di Iva e di imposte sui redditi, nonché le modalità di esercizio dei poteri a tal fine attribuiti agli uffici, non hanno previsto le conseguenze che deriverebbero dalla inosservanza delle regole stabilite in termini di validità dell'atto di accertamento, successivamente emesso sulla scorta dell'attività istruttoria viziata *ab origine* in quanto espletata *contra legem*. Il presente contributo analizza la problematica dell'utilizzabilità, in sede di accertamento e successivo processo tributario, delle prove irritalmente acquisite, soffermandosi sulle fattispecie più frequenti e problematiche.

### Il quadro normativo

La mancanza nel diritto tributario – come invece è per altri rami dell'ordinamento<sup>1</sup> - di una disposizione che espressamente preveda e regolamenti la fattispecie della "prova illegittima", presta il fianco a diverse e spesso contrastanti posizioni della dottrina e della giurisprudenza sugli effetti prodotti dall'utilizzazione, ai fini dell'accertamento, di elementi probatori acquisiti irritalmente.

In sostanza, ci si chiede se, in caso di violazione delle norme previste per l'effettuazione dell'istruttoria, l'avviso di accertamento permanga valido o meno. Al termine di un tormentato percorso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ammesso che un avviso di accertamento possa astrattamente essere annullato a causa di vizi istruttori. In quali casi, però, la violazione istruttoria determina l'invalidità dell'atto impositivo? Per rispondere a questa domanda occorre partire da un assunto logico: molti, anche se non necessariamente tutti, dei mezzi istruttori a disposizione dell'Amministrazione finanziaria implicano e presuppongono esercizio di poteri e correlate posizioni di soggezione dei contribuenti. La legge tributaria, nel costruire il procedimento di accertamento, stabilisce i limiti entro cui può essere sacrificata la sfera dei singoli nell'acquisizione di informazioni necessarie a fini fiscali. Ne deriva che, oltre tali limiti, l'acquisizione è vietata e, se è vietata l'ac-

<sup>1</sup> Si pensi, ad esempio, all'articolo 191, c.p.p. il quale prevede che "le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento".

quisizione, senza dubbio è vietata anche l'utilizzazione. Pertanto, il provvedimento finale (*rectius*: l'atto impositivo) non può fondarsi sui dati raccolti oltre ai limiti prescritti: le violazioni istruttorie possono determinare l'invalidità dell'avviso quando esso, senza le risultanze acquisite illegittimamente, non è più sufficientemente fondato. Posta tale premessa, occorre però precisare che non tutte le violazioni sono suscettibili di produrre tale effetto. In termini generali, è intuitivo che anche la conclusione della non utilizzabilità deve essere giustificata e proporzionata alla gravità della violazione.

## Gli orientamenti della giurisprudenza

Accade non di rado che le Commissioni Tributarie, dopo aver qualificato le attività istruttorie condotte dall'Amministrazione Finanziaria come irrituali perché effettuate in violazione di norme di legge, desumano comunque la nullità degli avvisi di accertamento che sulle prove così raccolte si fondano<sup>2</sup>. La giurisprudenza di merito tende, infatti, a mutuare dal diritto processuale penale il principio di inutilizzabilità delle prove illegalmente acquisite, recato dall'articolo 191, c.p.p.. Come anzidetto, tuttavia, nel diritto processual/tributario non esiste un'analogia disposizione. Pertanto, nella giurisprudenza della Cassazione, l'equivalenza "prove irritualmente acquisite = accertamento nullo" non è così automatica<sup>3</sup>. I Supremi giudici, già nel 2001, con l'ormai nota sentenza n. 8344/2001, avevano stabilito che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso; gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salvo la verifica dell'attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi, e dei limiti di utilizzabilità derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico. Lo stesso filone interpretativo, poi, è proseguito con altre pronunce sino ai tempi più recenti<sup>4</sup>. In sostanza, questa è la regola generale, in mancanza di una specifica previsione normativa, eventuali irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comportano necessariamente l'inutilizzabilità degli elementi stessi, a meno che non vi sia una disposizione specifica che regoli quella concreta violazione e quel caso specifico. Tale regola, però, subisce un'importante eccezione: qualora l'attività istruttoria irritualmente posta in essere dall'Amministrazione finanziaria (da qualunque suo organo precedente) abbia causato la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti del contribuente, sicuramente i documenti così raccolti sono inutilizzabili ai fini di un eventuale accertamento. Ad esempio, la Cassazione ha confermato l'inutilizzabilità e, quindi, l'annullamento degli atti impositivi fondati sulle prove acquisite in violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio<sup>5</sup>, ovvero in caso di:

- accesso, in assenza della preventiva e prescritta autorizzazione dell'Autorità giudiziaria (articolo 52, D.P.R. 633/1972), presso locali adibiti promiscuamente ad attività lavorativa e abitazione del contribuente (ciò vale anche nell'ipotesi in cui i locali abitativi siano contigui e comunicanti con quelli destinati all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo)<sup>6</sup>;

<sup>2</sup> Cfr. ad esempio CTP di Como, sentenza n. 188/01/11 del 15 novembre 2011.

<sup>3</sup> Per completezza va specificato che non mancano, tuttavia, pronunce della Cassazione di segno contrario. Ad esempio, nella sentenza n. 17957/13, si legge: "... il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche in materia tributaria, in considerazione della garanzia difensiva accordata, in generale, dall'articolo 24, Costituzione".

<sup>4</sup> Cfr. Cassazione n. 22135/2010; Cassazione n. 13486/2009 e n. 13487/2009; Cassazione n. 7144/2007; Cassazione n. 14056/2006.

<sup>5</sup> Tutelato dall'articolo 14, Costituzione. A tal proposito, si ricorda brevemente che le verifiche fiscali possono essere effettuate anche tramite accesso dei verificatori presso i luoghi del contribuente. In particolare, ci si può trovare di fronte a 3 tipologie di accesso, ognuna delle quali necessita della presenza di determinate e specifiche condizioni:

1. accesso sul luogo di lavoro del contribuente (cioè dove esercita esclusivamente determinate attività commerciali, agricole, artistiche o professionali): in tal caso i verificatori devono essere muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono e nella quale è indicato lo scopo dell'attività;

2. accesso presso i locali a uso promiscuo (utilizzati, cioè, sia per l'esercizio dell'attività commerciale o professionale, sia come abitazione): in tal caso è necessaria un'ulteriore autorizzazione, cioè quella del Procuratore della Repubblica;

3. accesso in locali adibiti ad abitazione del contribuente: in tal caso, viste le particolari caratteristiche del luogo di indagine, dove si svolge la vita personale del contribuente e della famiglia, al fine di rispettare anche la riservatezza di tali soggetti, si potrà procedere a una verifica solo con una preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Inoltre, è necessario che sussistano gravi indizi di violazioni delle norme tributarie e che l'accesso sia necessario allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle presunte violazioni.

<sup>6</sup> Cassazione n. 16570/2011. Anche la circolare della GdF n. 1/2018, uniformandosi al principio più volte espresso dalla Suprema Corte (da ultimo sentenza n. 7723/2018), identifica un caso di uso promiscuo in quello dato dall'agevole possibilità di comunicazione interna tra i diversi locali, atta a consentire il trasferimento di documenti propri dell'attività e di "averli sottomano per ogni evenienza e, allo stesso tempo, però, detenerli in stanze abitualmente destinate al sonno o ai pasti".

- accesso, non preventivamente autorizzato dal PM, presso la casa/studio di un commercialista<sup>7</sup>;
- accesso presso l'abitazione del contribuente, debitamente autorizzato dal PM, ma in assenza dei "gravi indizi" di violazione delle norme tributarie previsti dalla legge per l'espletamento di tali accessi<sup>8</sup>.

In sintesi, quindi, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, non qualsiasi irritalità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso; tale inutilizzabilità si determina nei casi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Infatti *"non esiste ... nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, poiché tale principio ... vale, soltanto all'interno del diritto processuale penale (si veda articolo 191, c.p.p.), con la conseguenza che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso"*<sup>9</sup>.

## Utilizzabilità in ambito fiscale di dati raccolti illecitamente in sede penale

Sulla base di tale orientamento, si è anche precisato che le violazioni che i funzionari tributari (GdF in particolare) possono eventualmente commettere nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria non hanno automatico riflesso in ambito fiscale, posto che il procedimento penale e quello tributario sono disciplinati da diverse norme, che rispondono a differenti finalità<sup>10</sup>.

Quindi, non è possibile, in maniera incondizionata, eccipere la nullità dell'atto impositivo sulla base dell'inutilizzabilità di elementi derivanti da indagini penali ove le norme del c.p.p. non erano state puntualmente osservate.

Una recente sentenza della Cassazione<sup>11</sup> ha precisato, ad esempio, che i dati ottenuti dalle Fiamme Gialle nel corso di un'inchiesta penale, senza il rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale, si possono comunque usare per l'accertamento fiscale. Secondo i Supremi giudici *"non esiste ... nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Tale principio è stato introdotto nel "nuovo" codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale"*.

Pertanto, l'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla GdF, operante quale polizia giudiziaria, è subordinata solo ed esclusivamente al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie<sup>12</sup> *"fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica, prevista dalle citate disposizioni tributarie, per procedere a determinate attività (accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente, perquisizione personale o apertura dei beni elencati al comma 3, articolo 52, D.P.R. 633/1972)"*.

In sintesi, in materia di accertamento delle violazioni di carattere tributario e di applicazione delle relative sanzioni, l'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla GdF è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle sole norme tributarie, anche nell'ipotesi in cui la stessa operi nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

## Utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi

Altra questione che si pone è quella di comprendere i limiti all'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento fiscale e dell'eventuale successivo processo, delle dichiarazioni dei terzi. Infatti, nel procedimento tributario vige il principio di inammissibilità della prova testimoniale<sup>13</sup>: tale divieto caratterizza l'istruzione probatoria del processo tributario che diventa, pertanto, un processo scritto e documentale. Utilizzare dichiarazioni dei terzi acquisite in sede di accertamento, significherebbe in qualche

<sup>7</sup> Cassazione n. 6908/2011

<sup>8</sup> Cassazione n. 21974/2009; nello stesso senso, Cassazione SS.UU. n. 16424/2002 e Cassazione n. 15209/2001.

<sup>9</sup> Cassazione n. 8344/2001; conf. Cassazione n. 13005/2001, n. 1343/2002 e n. 1383/2002, n. 1543/2003 e n. 10442/2003.

<sup>10</sup> Cassazione n. 2352/2013.

<sup>11</sup> Cassazione n. 959/2018.

<sup>12</sup> Nella specie, gli articoli 33, D.P.R. 600/1973, 52 e 63, D.P.R. 633/1972.

<sup>13</sup> Articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992.

modo aggirare il divieto predetto.

In base a un primo orientamento giurisprudenziale, le Commissioni Tributarie, parificando le dichiarazioni dei terzi alle prove testimoniali, avevano asserito l'inammissibilità delle stesse rese nella fase di accertamento, per violazione del divieto contenuto nell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992<sup>14</sup>. Altre volte, invece, avevano attribuito alle dichiarazioni il valore di prove utilizzabili, ma solamente come semplici argomenti di prova o indizi del fatto<sup>15</sup>.

Sul punto, è intervenuta una pronuncia<sup>16</sup> della Corte Costituzionale che, pur confermando l'inutilizzabilità della prova testimoniale, ha specificato che il divieto in questione non esclude l'utilizzo nel processo tributario di dichiarazioni scritte di terzi, a contenuto essenzialmente testimoniale, eventualmente raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale. Tali dichiarazioni sono tuttavia dotate di un'efficacia probatoria minore della prova per testi, da considerarsi dunque meri argomenti di prova, strumenti da soli non sufficienti a fondare il convincimento del giudice in mancanza di idonei riscontri obiettivi.

Anche la Corte di Cassazione è ormai piuttosto concorde nell'attribuire alle dichiarazioni dei terzi, rese al di fuori della vicenda processuale, un'efficacia meramente indiziaria. Pertanto, il giudice tributario è tenuto a valutare gli elementi forniti da terzi, in base al proprio libero convincimento<sup>17</sup>.

## Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti all'estero

La cooperazione internazionale in ambito tributario è oggetto di crescente attenzione, data la necessità degli Stati di dotarsi di strumenti efficaci per contrastare il fenomeno della sottrazione di materia imponibile.

Sotto il profilo normativo, lo scambio di informazioni è garantito da convenzioni, trattati e dalle disposizioni dettate in sede comunitaria. Questa articolazione delle fonti normative richiede una attenta valutazione dei presupposti di applicazione delle diverse disposizioni, anche al fine di verificare quali siano gli strumenti posti a tutela dei diritti dei contribuenti.

Tale tema è sicuramente di grande attualità, considerato anche che proprio gli strumenti della cooperazione fiscale internazionale sono alla base delle recenti indagini basate sull'acquisizione di "liste" di soggetti residenti in Italia, titolari di conti esteri non dichiarati.

L'esistenza di accordi internazionali per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie pone inevitabilmente il tema di quali garanzie siano riconosciute al contribuente.

Infatti, tutte le fonti normative internazionali dettano dei limiti ben precisi<sup>18</sup>, il cui fondamento è senza dubbio il rispetto dei diritti e delle garanzie previste per il contribuente sia dalla legislazione interna dello Stato che riceve la richiesta, sia (qualora difforme) dallo Stato di appartenenza del soggetto.

Pertanto, i contribuenti italiani saranno in ogni caso destinatari di tutte le disposizioni di tutela approntate dall'ordinamento interno, contenute nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), nonché nelle singole leggi.

## La validità delle cosiddette "liste"

Il sistema di garanzie poste a tutela dei contribuenti soggetti a verifiche basate su scambi di informazioni è dunque un tema particolarmente attuale, come dimostrato anche da fatti oggetto di cronache recenti: in particolare, in relazione all'acquisizione di liste di nominativi di soggetti titolari di depositi presso istituti di credito esteri, la questione delle potenziali violazioni alla disciplina sullo

<sup>14</sup> CTP Venezia n. 60/1997.

<sup>15</sup> CTP Brescia n. 227/1998.

<sup>16</sup> Pronuncia n. 18/2000.

<sup>17</sup> Cfr. ad esempio Cassazione n. 21813/2012.

<sup>18</sup> L'articolo 21 della Convenzione di Strasburgo, ad esempio, dispone che nessuna norma della Convenzione può limitare i diritti e le garanzie concessi ai soggetti dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto. In sostanza, dunque, lo scambio di informazioni, in qualunque forma prevista dalla Convenzione avvenga, deve attuarsi in modo tale che il soggetto interessato benefici dei diritti e delle garanzie previsti dalla legislazione, o anche dalla prassi amministrativa, dello Stato che riceve la richiesta.

Per ciò che riguarda, poi, la Direttiva 77/799/CEE, l'articolo 8 individua i limiti posti allo scambio di informazioni, individuando fattispecie sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla Convenzione di Strasburgo; va aggiunto, tuttavia, che, in base alla Direttiva, uno Stato può rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni. Opera dunque il principio di reciprocità, ma ciascuno Stato può decidere di fornire in ogni caso le informazioni richieste da altro Stato membro.

scambio di informazioni potrebbe porsi con riferimento ai seguenti 2 profili:

1. specificità della richiesta: spesso infatti si tratta di ipotesi in cui lo scambio di informazioni avviene su richiesta di un'Amministrazione ad altra Amministrazione, e dunque si può dubitare del fatto che la platea indeterminata dei soggetti contenuti nelle liste possa essere collocata in un "caso specifico";
2. modalità di acquisizione delle informazioni: l'illegittimità della procedura può derivare dal fatto che nell'acquisire le informazioni, l'Amministrazione di provenienza non abbia rispettato la propria legislazione interna.

Peraltro, nella maggior parte dei casi, si tratta di informazioni acquisite dalla nostra Amministrazione finanziaria non attraverso i previsti canali di cooperazione internazionale (direttive comunitarie, convenzioni bilaterali, etc.) sulla cui utilizzabilità non vi è alcun dubbio, ma di acquisizioni spesso irrivalenti, fuori dai citati canali ufficiali.

Di norma l'Amministrazione è solita invocare l'articolo 39, D.P.R. 600/1973 in base al quale l'ufficio può utilizzare le informazioni "comunque" acquisite, quasi a ritenere che l'interesse erariale sia al di sopra di ogni norma tale da rendere utilizzabile qualunque notizia (anche acquisita in violazione delle varie disposizioni).

In aggiunta, o in alternativa, viene fatto riferimento alla possibilità<sup>19</sup> per la GdF di utilizzare e trasmettere agli uffici, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, notizie e documenti acquisiti nell'esercizio di polizia giudiziaria.

Nell'uno o nell'altro caso è evidente tuttavia che non è possibile utilizzare queste disposizioni per *bypassare* la regola fondamentale sancita, sia nella normativa nazionale sia in quella comunitaria e internazionale, in base alla quale le informazioni dagli altri Stati devono essere acquisite secondo una determinata procedura.

Sul punto, sono particolarmente interessanti alcune pronunce.

A proposito della lista di Vaduz, contenente pure un elenco di contribuenti italiani con conti nel Liechtenstein, la CTP di Milano<sup>20</sup> ha rilevato che le segnalazioni riportate negli avvisi, relative al possesso di conti esteri, non potevano avere valenza alcuna, nemmeno indiziaria. Nello stesso senso anche la CTR dell'Emilia-Romagna<sup>21</sup>, secondo cui le informazioni acquisite dall'Amministrazione italiana presso la Repubblica del Titano erano assolutamente informali e, quindi, non utilizzabili ai fini dell'accertamento.

Altra lista balzata alle cronache è quella Pessina, notaio svizzero nel cui *pc* furono trovati oltre 500 nomi di presunti evasori fiscali. La Corte di Cassazione<sup>22</sup> ne ha sancito la non utilizzabilità qualora l'Amministrazione finanziaria non provi i pagamenti sui conti cifrati risultanti dalla lista. L'ufficio deve quindi fornire concreti elementi sull'asserito comportamento elusivo.

## **Il caso della "lista Falciani"**

La vicenda della ormai nota lista Falciani ha preso le mosse da dati detenuti dall'Amministrazione finanziaria francese a seguito della "collaborazione" con l'ex dipendente di Hsbc, Hervé Falciani, il quale aveva sottratto alla banca, e consegnato alle autorità francesi, un lungo elenco di nominativi di presunti correntisti esteri e altrettanti presunti evasori.

Tale "lista" è stata sequestrata dalle autorità francesi e trasmessa alle autorità fiscali europee in ottemperanza alla Direttiva 77/799/CEE, che sancisce il principio della cooperazione informativa internazionale.

Sul punto, occorre evidenziare come l'acquisizione della documentazione sia stata eseguita in modo del tutto illegittimo: l'elenco è stato sottratto alla banca dal dipendente il quale ha perpetrato non solo il reato di accesso abusivo a un sistema informatico (articolo 615-ter, c.p.), ma anche quello di appropriazione indebita di dati personali (articolo 646, c.p.).

Si è posta, conseguentemente, la questione dell'utilizzabilità in sede di accertamento di dette infor-

<sup>19</sup> Prevista dall'articolo 33, D.P.R. 600/1973.

<sup>20</sup> Sentenza n. 367/2009.

<sup>21</sup> Sez. 25 depositata il 15 dicembre 1999.

<sup>22</sup> Sentenza n. 7056/2014.

mazioni, poiché acquisite in maniera illegale e illegittima. Dopo una lunga diatriba in seno alla giurisprudenza di merito che, da una parte, sosteneva la piena legittimità dell'acquisizione dei dati<sup>23</sup>, dall'altra riteneva gli accertamenti emessi sulla base della lista Falciani illegittimi, poiché emessi sulla base di dati illecitamente acquisiti e inutilizzabili<sup>24</sup>, a dirimere il contratto è intervenuta la Corte di Cassazione<sup>25</sup>. I Supremi giudici hanno sancito la utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni contenute nella lista Falciani. In particolare, per ciò che riguarda il profilo della inutilizzabilità della lista poiché acquisita in maniera illegittima, la Corte ritiene che nell'ordinamento tributario non esista una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 191, c.p.p., secondo cui le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Pertanto, l'Amministrazione nel contrasto all'evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario con la sola esclusione di quelli: a) la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge; b) siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.

## Alcune considerazioni conclusive

L'orientamento della Cassazione è, pertanto, quello di ritenere generalmente utilizzabili in ambito fiscale le prove irritalmente acquisite, salvo che l'acquisizione stessa non sia avvenuta in violazione di un diritto costituzionalmente garantito o che esista una disposizione specifica in tal senso. Tale orientamento ha, tuttavia, come evidenziato dalla dottrina<sup>26</sup>, un vizio di fondo. Non è affatto vero che non sussiste nell'ordinamento tributario una disposizione di tenore analogo all'articolo 191, c.p.p.. O meglio, nell'ordinamento tributario trova applicazione esattamente l'articolo 191, c.p.p. in virtù del richiamo disposto dall'articolo 70, D.P.R. 600/1973. Tale norma prevede espressamente *"per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della L. 4/1929 e del R.D.L. 898/1926, e successive integrazioni"*. Le norme del diritto penale e del codice di procedura penale trovano, così, piena applicazione nell'accertamento tributario proprio in virtù del rinvio predetto: il codice di procedura penale prevede il divieto di utilizzo di prove irritali e tale divieto si estende in ambito tributario per effetto del predetto articolo 70, D.P.R. 600/1973. *"Ha dunque ragione la suprema Corte quando scrive che non si rinviene una norma analoga all'articolo 191, c.p.p., ma sottovaluta la circostanza di diritto che esattamente l'articolo 191, c.p.p. debba essere applicato al procedimento di acquisizione dei mezzi di prova nel sistema tributario. L'articolo 191, c.p.p. si applica dunque nell'accertamento e nel processo tributario. Le prove illegittime devono essere rigettate e, finché il Legislatore non emenderà l'articolo 70, D.P.R. 600/1974, la Cassazione dovrà prenderne atto mutando il proprio orientamento"*<sup>27</sup>.

## Riferimenti normativi

articolo 191, c.p.p.

articolo 615-ter, c.p.

articolo 646, c.p.

articolo 52, D.P.R. 633/1972

articolo 39, D.P.R. 600/1973

articolo 70, D.P.R. 600/1973

<sup>23</sup> Si veda, ad esempio, la CTP di Reggio Emilia n. 198/1/12/2012 secondo cui nessun rilievo avrebbe la circostanza che tali elementi siano, in origine, stati acquisiti illegalmente dall'Autorità fiscale francese, poiché lo scambio era avvenuto nell'ambito della collaborazione informativa internazionale prevista dalle Direttive europee e dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia. Inoltre, è stato affermato che le categorie proprie del processo penale, secondo cui gli elementi probatori acquisiti in violazione di divieti di legge sono inutilizzabili nel processo, non possono essere trasposte nel giudizio tributario (CTP di Treviso n. 59/2012 e n. 64/2012. Favorevoli all'utilizzabilità della lista sono altresì la CTP di Genova (n. 193/4/12) e la CTP di Lucca (n. 103/04/2012), le quali hanno ritenuto che essa possa essere ammessa come prova (si veda altresì da ultimo le più recenti CTP di Cremona n. 92/1/13, CTP di Pisa n. 152/1/13, CTR della Lombardia n. 1072/2014 e n. 3463/2014).

<sup>24</sup> La prima a pronunciarsi in tal senso è stata la CTP di Como (n. 188/1/2011) a cui sono seguite un cospicuo numero di pronunce sfavorevoli per il Fisco (CTP di Milano n. 263/5/12 e 196/25/12; CTP di Verbania 15/1/13; CTR di Milano 11/20/13; CTR dell'Umbria n. 141/1/13).

<sup>25</sup> Ordinanze gemelle n. 8605/2015 e 8606/2015.

<sup>26</sup> M. Ertman, "Acquisizione illegittima delle prove tributarie. Dall'articolo 70, D.P.R. 600/1973 una prospettiva di nullità degli avvisi di accertamento", in Fiscal News n. 383 del 15 dicembre 2016.

<sup>27</sup> Così sempre Ertman, pag. 7 e 8.

## I profili fiscali del *rent to buy* di azienda: imposte dirette e indirette

**N**ell'ambito dei trasferimenti d'azienda, il negozio giuridico del *rent to buy*, che presuppone il collegamento tra due contratti (il contratto di affitto di azienda e il contratto preliminare di cessione di azienda), consentirebbe a un potenziale acquirente di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda e di diventarne proprietario a un termine prefissato, mediante il pagamento del prezzo stabilito, dal quale devono essere detratti (in tutto o in parte) i canoni pagati nelle more del contratto. Se la disciplina legale del *rent to buy* d'azienda appare abbastanza lineare, così non può dirsi con riferimento agli aspetti fiscali dell'operazione, ancora oggi caratterizzati da alcune incertezze, soprattutto in presenza di contratti di *rent to buy* che prevedono, a favore dell'utilizzatore, l'obbligo (e non la facoltà) di acquisire la titolarità del compendio aziendale allo scadere del contratto.

### Premessa

Il contratto di *rent to buy* - disciplinato dall'articolo 23, D.L. 133/2014 - rappresenta un particolare negozio giuridico nel contesto del quale è possibile individuare gli elementi causali:

- del contratto di locazione, finalizzato alla concessione in godimento di un immobile e
- del contratto preliminare unilaterale, che vincola una delle sue parti a perfezionare il trasferimento del diritto, a fronte della richiesta avanzata alla controparte negoziale.

Lo schema del *rent to buy* si presta, inoltre, a essere impiegato per regolamentare altre pattuizioni contrattuali aventi a oggetto il godimento (e il futuro trasferimento della proprietà) di altre tipologie di beni (diversi dagli immobili). Si pensi, ad esempio, al trasferimento di aziende o rami di esse. Sul tema, si segnala la ricerca relativa all'applicazione del contratto di *rent to buy* nell'ambito delle trasmissioni aziendali, a cura della Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l'ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, pubblicata lo scorso 22 febbraio 2017. Dallo studio è emerso che, nell'ambito dei trasferimenti aziendali, il *rent to buy* consentirebbe al potenziale acquirente, attraverso il collegamento tra 2 contratti (il contratto di affitto di azienda e il contratto preliminare di cessione di azienda):

- di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda, previo pagamento di un canone periodico (c.d. fase "rent");
- di diventare proprietario di tali beni a un termine prefissato, mediante il pagamento del prezzo stabilito, dal quale vengono scomputati (in tutto o in parte) i canoni pagati in precedenza (c.d. fase "buy").

Se la disciplina legale del *rent to buy* d'azienda appare abbastanza lineare, così non può dirsi con riferimento agli aspetti fiscali dell'operazione, ancora oggi caratterizzati da alcune incertezze: l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 4/E/2015, si è limitata, infatti, soltanto a regolamentare il regime impositivo applicabile ai "contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" di cui all'articolo 23, D.L. 133/2014, senza precisare alcunché in relazione a fattispecie diverse rispetto a quella testé citata. Nel prosieguo verranno esaminati i profili fiscali del contratto di *rent to buy* d'azienda (nell'ambito dell'imposizione diretta e indiretta), tenuto conto dei numerosi aspetti che l'operazione in parola condivide con l'analoga disciplina impositiva prevista per l'affitto e la cessione d'azienda. L'analisi dei richiamati profili fiscali si svilupperà, inoltre, tenuto conto delle seguenti 2 ipotesi:

- la prima, che riconosce all'utilizzatore la sola possibilità (e non l'obbligo) di acquistare il compendio aziendale decorso un determinato termine e
- la seconda, che prevede l'obbligo per l'affittuario di acquistare il compendio aziendale allo scadere del termine.

## **Rent to buy con diritto di acquisto dell'azienda: imposte dirette**

Ai fini dell'imposizione diretta, la quota parte di canone corrisposta a titolo di corrispettivo per il godimento del compendio aziendale dovrà essere trattata fiscalmente come un canone d'affitto, atteso che la concessione in godimento dell'azienda è assimilata, a tutti gli effetti, a un normale contratto di affitto di azienda. Diversamente, la quota parte di canone di affitto imputata a corrispettivo della futura cessione dell'azienda, dovrà essere trattata fiscalmente come un acconto sul prezzo di cessione. Peraltro, le predette componenti del corrispettivo, ancorché versate contestualmente, sconteranno un trattamento impositivo differente a seconda della circostanza che il *rent to buy*:

- abbia per oggetto l'unica azienda di proprietà dell'imprenditore, ovvero solo un ramo d'azienda (o una delle più aziende, tra di loro distinte) dell'imprenditore medesimo;
- abbia a oggetto un ramo d'azienda di una società commerciale.

## **Quota di canone relativa al godimento dell'azienda: effetti fiscali in capo al concedente**

Il trattamento fiscale della quota di canone relativa al godimento dell'azienda percepita dal concedente è differente a seconda che questo mantenga o meno la qualifica di imprenditore. Infatti, la stipula del contratto di *rent to buy* avente a oggetto l'unica azienda del concedente comporta, in capo a quest'ultimo, la perdita (almeno temporanea) dello status di imprenditore, sicché i canoni dal medesimo percepiti, nella misura in cui remunerano il godimento del compendio aziendale, devono essere fiscalmente considerati alla stregua di un "reddito diverso", ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), Tuir. In particolare, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), Tuir, il canone percepito dall'imprenditore individuale che ha locato l'unica azienda è qualificabile, ai fini Irpef, come reddito diverso (tassato per cassa), la cui base imponibile è costituita dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla concessione in godimento dell'azienda, quali le spese di manutenzione e riparazione straordinaria e di ammodernamento (articolo 71, comma 2, Tuir)<sup>1</sup>. Qualora il concedente mantenga lo status di imprenditore, perché titolare di una pluralità di aziende, oppure perché costituito in forma di società commerciale (di persone o di capitali), i canoni percepiti a titolo di corrispettivo per il godimento dell'azienda rappresentano ricavi e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito d'impresa (e della base imponibile Irap).

## **Quota di canone relativa al godimento dell'azienda: effetti fiscali in capo all'utilizzatore**

La quota di canone relativa al godimento dell'azienda rileva, invece, in capo all'utilizzatore, secondo i criteri propri del reddito d'impresa, trattandosi di un costo fiscalmente deducibile.

È importante precisare che, se l'utilizzatore – alla data del contratto di concessione in godimento dell'azienda – non rivestiva già la qualifica di imprenditore commerciale, la acquisisce per effetto di tale operazione: la quota di canone relativa al godimento dell'azienda rappresenta, quindi, per l'utilizzatore, un costo deducibile dal reddito d'impresa e dalla base imponibile Irap (circolare n. 148/E/2000).

## **Trattamento impositivo della quota di canone relativa all'acconto sul prezzo di cessione**

La quota di canone che configura corrispettivo sul prezzo di cessione, avendo natura di acconto, non è soggetta a imposizione finché non si realizza la cessione effettiva dell'azienda, quando gli acconti versati vengono conglomerati nel corrispettivo<sup>2</sup>. Pertanto, fino a quando non si perfeziona la cessione del compendio aziendale, il concedente dovrà trattare le somme ricevute dal conduttore a titolo di

<sup>1</sup> La perdita della qualifica di imprenditore comporta, altresì, l'irrelevanza dei canoni percepiti, a fronte della concessione in godimento dell'azienda, rispetto all'applicazione dell'Irap.

<sup>2</sup> In altri termini, le componenti del canone periodico imputate dalle parti ad anticipazioni sul prezzo della (eventuale e futura) cessione assumeranno rilevanza ai fini fiscali soltanto al momento dell'effettivo trasferimento del diritto.

anticipi sul prezzo quale debito nei suoi confronti, con l'effetto che tali importi resteranno temporaneamente privi di rilevanza ai fini impositivi. Nell'ipotesi in cui, al termine del contratto di *rent to buy*, l'utilizzatore eserciti il diritto di acquisto del compendio aziendale, procedendo all'acquisizione definitiva dell'azienda medesima, troverà applicazione il medesimo regime impositivo prescritto per l'ipotesi di cessione d'azienda. Conseguentemente, la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso sarà costituita, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, Tuir, dalla differenza tra:

- il corrispettivo conseguito (al lordo degli acconti nel frattempo percepiti), al netto degli oneri accessori di diretta imputazione;
- il costo non ammortizzato dell'azienda.

Resta ferma la previsione secondo cui la plusvalenza realizzata nell'ambito della cessione d'azienda deve essere determinata unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che la compongono. L'articolo 86, Tuir ammette diversi criteri di imposizione del maggior valore di realizzo dell'azienda, a seconda della durata del possesso della stessa:

- inferiore a 3 anni: la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio del realizzo;
- almeno 3 anni: la plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (articolo 86, comma 4, Tuir)<sup>3</sup>;

Per poter rateizzare la plusvalenza, è sempre necessaria la presenza di un reddito d'impresa nel quale le quote della stessa possano essere imputate: tale facoltà deve, pertanto, ritenersi preclusa nel caso di cessione dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, poiché, per effetto della cessione, il venditore perde la qualifica di imprenditore, o addirittura l'aveva già persa, nell'ipotesi di affitto d'azienda propedeutico alla successiva alienazione.

- oltre 5 anni: la plusvalenza, qualora realizzata da un imprenditore individuale, può essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, Tuir<sup>4</sup>. Resta confermata, in alternativa, la possibilità di assoggettare la plusvalenza a tassazione ordinaria (o differita) purché non venga ceduta l'unica azienda.

La cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale in precedenza concessa in affitto genera, infatti, redditi che non hanno natura di redditi d'impresa, bensì di redditi diversi, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera h), Tuir: in tal caso, non trovano applicazione le disposizioni che permettono il differimento del pagamento dell'imposizione sulla plusvalenza e la tassazione separata<sup>5</sup>.

## Regime fiscale degli acconti prezzo in caso di mancato acquisto del compendio aziendale

Mutuando quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 4/E/2015 per la fattispecie del *rent to buy* immobiliare, in caso di mancato acquisto del compendio aziendale al termine del contratto, il trasferimento d'azienda non si perfeziona, con l'effetto che non emergerà alcun componente positivo di reddito, a meno che le parti abbiano concordato che, al ricorrere di tale eventualità, il concedente possa trattenere (in tutto o in parte) la quota parte dei canoni imputati ad acconto prezzo, nel frattempo percepiti. Tale fattispecie presuppone che:

- se il concedente ha mantenuto lo *status* di imprenditore, tali somme configurano componenti positivi di reddito rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- se il concedente ha perso la qualifica di imprenditore (a seguito della cessione dell'unica azienda), la parte dell'acconto prezzo trattenuta, nella misura stabilita dalle parti a titolo di penale, configura, per il suo intero importo, un reddito diverso derivante dall'assunzione di obblighi di permettere, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir.

<sup>3</sup> Occorre ricordare che, nel caso di aziende concesse in affitto o usufrutto, si deve tener conto anche di tale periodo ai fini della maturazione dell'anzianità dell'azienda.

<sup>4</sup> Ai fini delle sussistenze del requisito quinquennale, è possibile considerare il periodo in cui l'azienda è stata concessa in usufrutto o affitto (circolare n. 320/E/1997).

<sup>5</sup> Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di far rientrare tra i redditi diversi la plusvalenza realizzata dall'imprenditore che cede l'unica azienda in precedenza affittata, è necessaria la sola titolarità dell'azienda medesima, e non anche la circostanza per cui il cedente abbia o meno gestito direttamente il compendio (Cassazione n. 17820/2007).

## Regime fiscale degli acconti prezzo in caso di risoluzione per inadempimento

Conformemente a quanto prescritto dall'articolo 23, comma 5, D.L. 133/2014, per il contratto di *rent to buy* immobiliare, se il trasferimento della proprietà del compendio aziendale non si dovesse perfezionare per:

- inadempimento del concedente, costui è tenuto non solo a restituire all'utilizzatore quanto ricevuto a titolo di anticipazioni sul prezzo (come accadrebbe anche nell'ipotesi di mancato trasferimento della proprietà per volontà del conduttore), ma anche a corrispondere a quest'ultimo gli interessi legali maturati sulle anticipazioni in parola oltre, ovviamente, al risarcimento del danno arrecato (ai sensi dell'articolo 1453, comma 1, cod. civ.);
- inadempimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del compendio aziendale e a trattenere interamente, a titolo di indennità, le quote di canoni che configurano corrispettivo sul prezzo di cessione.

## Risoluzione per inadempimento del concedente

In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, le anticipazioni sul prezzo restituite all'utilizzatore sono irrilevanti redditualmente per il conduttore: tali somme, infatti, concorrono all'estinzione di un credito progressivamente alimentato nei confronti del concedente<sup>6</sup>. Differente risulta essere il trattamento impositivo delle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno e quelle per interessi. In particolare, le somme attribuite a titolo di risarcimento, attesa la loro funzione ripristinatoria, rilevano fiscalmente solo per la parte riconducibile al risarcimento del c.d. "lucro cessante", in considerazione del fatto che la componente chiamata a ripianare il c.d. "danno emergente", non costituendo ricchezza nuova, non determina il sorgere del presupposto impositivo. Nello specifico, le somme percepite dal conduttore a titolo di risarcimento del "lucro cessante" andranno tassate come redditi di impresa e ciò anche nel caso in cui il conduttore, dopo la risoluzione del contratto di *rent to buy*, perda la qualifica di imprenditore.

Le somme corrisposte dal concedente a titolo di interessi legali (in caso di suo inadempimento) rileveranno, invece, ai fini delle imposte dirette:

- come redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera h), Tuir, se il soggetto percipiente (conduttore) ha perso lo status di imprenditore al momento della relativa percezione, oppure;
- come redditi d'impresa, in forza della c.d. "forza attrattiva" di detta categoria reddituale (articoli 56, comma 1, e 81, Tuir), se il conduttore continua a essere imprenditore (in ragione dell'attività svolta oppure "per natura" per le società commerciali) nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto.

È pacifico comunque sostenere che, ove il concedente inadempiente operi con lo *status* di imprenditore, costui potrà considerare come deducibili dal reddito imponibile gli interessi e tutte le somme attribuite al conduttore a titolo di risarcimento, ferma restando, naturalmente, l'irrilevanza fiscale delle somme restituite all'utilizzatore a titolo di acconto prezzo.

## Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore

L'articolo 23, comma 5, D.L. 133/2014 - applicabile in via analogica anche quando oggetto del contratto è un'azienda (o un ramo di essa) - prescrive che, in caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'utilizzatore, il concedente "ha diritto alla restituzione dell'immobile e acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità", salva diversa pattuizione tra le parti. È giusto il caso di precisare che, il diritto di trattenere i canoni a titolo di indennità riguarda soltanto la quota di canone imputata ad anticipazione sul prezzo dell'eventuale cessione; questo perché, la parte di canone relativa alla concessione in godimento dell'azienda non sarebbe in nessun caso soggetta a restituzione al conduttore, in quanto stabilmente acquisita dal concedente al momento del relativo versamento. La quota versata dal conduttore in acconto sul prezzo di cessione (e trattenuta dal

<sup>6</sup> Pertanto, così come non hanno rilievo reddituale quando sono (provvisoriamente) attribuite al concedente, per le medesime ragioni tali somme non rilevano quando sono restituite all'utilizzatore.

concedente a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore) rappresenta:

- per il concedente imprenditore, una sopravvenienza attiva, a norma dell'articolo 88, comma 3, lettera a), Tuir, che disciplina il trattamento impositivo delle "indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f, del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b, del comma 1 dell'articolo 86";
- per il concedente non imprenditore, un reddito diverso derivante dall'assunzione di obblighi riconducibili a quelli di fare, non fare e permettere, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir.

A quest'ultima conclusione si giunge, infatti, applicando per analogia quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella richiamata circolare n. 4/E/2015 secondo cui "le quote dei canoni imputate ad acconto prezzo, eventualmente trattenute dal concedente a titolo di indennità ... costituiranno per il concedente redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi riconducibili a quelli di fare, non fare e permettere, di cui alla lettera l, del comma 1 dell'articolo 67, Tuir, atteso che in questo caso viene comunque remunerato il diritto di acquisto concesso al conduttore".

## **Rent to buy con diritto di acquisto dell'azienda: imposte indirette**

Al pari di quanto visto nei paragrafi precedenti (dedicati al trattamento Irpef/Ires dei canoni di *rent to buy* d'azienda), anche nell'ambito dell'imposizione indiretta, occorre esaminare separatamente l'affitto dell'azienda dal successivo (ed eventuale) atto di cessione della stessa.

## **Trattamento Iva e registro della quota di canone a titolo di corrispettivo per il godimento**

La quota di canone di *rent to buy* corrisposta dall'affittuario a titolo di corrispettivo per il godimento dell'azienda è assoggettata a imposizione indiretta, al pari di un normale contratto di affitto di azienda. Conseguentemente, il trasferimento temporaneo del complesso organizzato di beni può scontare – in luogo dell'Iva ordinaria – l'imposta di registro in misura proporzionale, se il concedente è un imprenditore individuale che loca l'unica azienda. In particolare, se il titolare dell'azienda (che la concede in affitto mediante il contratto di *rent to buy*) è:

- un soggetto societario oppure un imprenditore individuale, l'atto risulta imponibile a Iva con aliquota ordinaria (22%) e, in forza del principio di alternatività di Iva e registro, l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro);
- un soggetto che, per effetto della concessione in locazione dell'unica azienda, ha perso lo status di imprenditore, l'operazione resterà al di fuori del campo di operatività dell'Iva (mancando il requisito soggettivo di imponibilità)<sup>7</sup> e il negozio giuridico sarà soggetto a imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%.

Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, si ritiene comunque possibile beneficiare di un risparmio d'imposta, distinguendo ulteriormente nel contratto di *rent to buy*, la quota di canone riferibile alla parte immobiliare rispetto a quella relativa alla parte restante del complesso aziendale affittato: la prima frazione sconta, infatti, la minor misura del 2%, a differenza dell'ordinario 3% che continua a gravare sulla quota non immobiliare. Qualora l'atto risulti imponibile Iva, l'imposta dovrà essere esposta in fattura in occasione dei vari versamenti periodici, mentre l'imposta di registro sull'ammontare dei canoni dovuti per l'intera durata concordata del contratto, qualora non imponibile a Iva, dovrà essere versata in unica soluzione al momento della registrazione del contratto, così come prescritto dall'articolo 43, comma 1, lettera h), D.P.R. 131/1986. Si ritiene non applicabile, alla fattispecie del *rent to buy* d'azienda, la disposizione contemplata dall'articolo 17, comma 3, Tuir, che permette al contribuente di corrispondere l'imposta di registro al momento della registrazione del contratto, in relazione ai canoni dovuti per una sola annualità, e poi di anno in anno per il medesimo ammontare<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> La locazione, da parte dell'imprenditore individuale, dell'unica azienda comporta, infatti, la sospensione della soggettività passiva ai fini dell'Iva, previa apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto di affitto: la partita Iva sarà riattivata al momento della restituzione dell'azienda affittata, oppure non appena sarà iniziata una nuova attività soggetta a Iva. Nel frattempo, l'imprenditore individuale è esonerato da tutti gli obblighi Iva.

<sup>8</sup> Quest'ultima soluzione rappresenta, infatti, una possibilità invocabile solo per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale.

## Trattamento Iva e registro della quota di canone imputate ad acconto prezzo sulla futura cessione

La frazione del canone periodico convenzionalmente imputata ad anticipazione sul prezzo di cessione è sempre soggetta a imposta di registro con aliquota proporzionale: la cessione d'azienda, infatti, stando a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera b, D.P.R. 633/1972, rientra tra le operazioni che "non sono considerate cessioni di beni". Conseguentemente, già al momento della registrazione del contratto di *rent to buy* d'azienda, l'importo complessivo degli anticipi sul prezzo di cessione dovrà essere assoggettato a imposizione con aliquota del 3%, a norma dell'articolo 9 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 131/1986. Pertanto, ove l'affitto di azienda sia operato fuori campo Iva (poiché il concedente ha perso il proprio *status* di imprenditore individuale) e sia previsto un unico canone per tutti i beni aziendali, in sede di registrazione del contratto di *rent to buy*, l'intero canone dovrà essere assoggettato alla sola aliquota del 3%, sia per quanto riguarda la quota di canone da imputare ad acconto prezzo, sia per quanto concerne la quota che configura corrispettivo per il godimento dell'azienda. L'applicazione dell'imposta di registro sull'atto di cessione d'azienda avviene solo al momento del perfezionamento dell'atto stesso e, quindi, in sede di registrazione del contratto: in caso di cessione dell'azienda già concessa in godimento, le parti saranno, quindi, tenute a versare l'eccedenza d'imposta risultante dall'applicazione delle diverse aliquote del tributo previste per i vari beni formanti il compendio in aziendale. Le aliquote applicabili ai corrispettivi per l'azienda ceduta (o al valore dei beni, se inferiore) dipendono dalla natura dei beni e dei rapporti oggetto di trasferimento. Nell'ipotesi in cui i corrispettivi vengano distintamente evidenziati in atto, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:

- articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, per i beni immobili;

Aliquote trasferimenti immobiliari	
Bene o diritto trasferito	Aliquota
Atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili in genere, e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobili di godimento, compresi la rinuncia pure e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi	9%
Cessione a favore di coltivatori diretti (Cd) o imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (ma senza agevolazione piccola proprietà contadina)	
Cessione a favore di coltivatori diretti (Cd) o imprenditori agricoli professionali (Iap) non iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale	15%
Cessione a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti (Cd) o imprenditori agricoli professionali (Iap)	

- articoli 2 e 9 della Tariffa, Parte I, Allegata al D.P.R. 131/1986, per la componente non legata a beni immobili<sup>9</sup>.

Aliquote trasferimenti mobiliari	
Bene o diritto trasferito	Aliquota
Atti aventi a oggetto il trasferimenti di beni mobili	3%
Altri atti aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale	

Quest'ultima disposizione interessa, a titolo esemplificativo, i corrispettivi dovuti per le seguenti attività: denaro, magazzino, impianti, macchinari e altre immobilizzazioni materiali, marchi, brevetti e altre immobilizzazioni immateriali. Analogamente, l'aliquota del 3% deve essere applicata alla quota parte del corrispettivo non correlata a beni dell'attivo, come il valore dell'avviamento. In assenza di specifici chiarimenti, si ritiene che la regola dello scomputo dell'imposta di registro pagata sugli acconti, operante per il *rent to buy* immobiliare<sup>10</sup>, possa trovare applicazione anche nell'ambito del contratto di *rent to buy* d'azienda. Ciò comporta che, nel caso in cui l'im-

<sup>9</sup> Entrambe le norme prevedono, rispettivamente per i trasferimenti di beni mobili e per gli atti non altrove contemplati nella Tariffa stessa (ed aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), l'aliquota "residuale" del 3%.

<sup>10</sup> Nella circolare n. 4/E/2015, l'Agenzia delle entrate ha precisato, infatti, che nella determinazione dell'imposta di registro da applicare in sede di trasferimento del compendio immobiliare, è possibile applicare "La disciplina dettata dalla nota all'articolo 10 della Tariffa, Parte prima, del Tur per i contratti di compravendita, secondo la quale dall'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo deve essere scomputata l'imposta di registro corrisposta in relazione agli acconti prezzo".

posta complessivamente dovuta a fronte della cessione dell'azienda sia inferiore rispetto a quella già versata in sede di registrazione sulla base degli acconti di prezzo pattuiti in sede di stipula del contratto, l'eccedenza in parola potrà essere chiesta a rimborso.

## **Risoluzione del contratto per inadempimento**

Per definire la "sorte" delle somme pagate a titolo di imposta di registro nell'ipotesi in cui non si perfezioni il trasferimento della proprietà del compendio aziendale, è possibile fare riferimento a quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella richiamata circolare n. 4/E/2015, con l'effetto che l'imposta, versata nella misura del 3% degli acconti di prezzo, non potrà essere restituita in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, ovvero in caso di risoluzione per inadempimento di una delle parti. Tale interpretazione è coerente con quanto affermato in passato dalla medesima Amministrazione finanziaria nella circolare n. 37/E/1986 secondo cui *"L'ultima parte della nota all'articolo 10 in commento, poi, è stata dettata dall'esigenza di evitare, quando al contratto preliminare segua la relativa compravendita, una duplicazione di imposta. È stato, infatti, previsto che l'ammontare dell'imposta principale dovuta per la registrazione dell'atto definitivo, dovrà essere detratta l'imposta pagata al momento della registrazione del contratto preliminare. Naturalmente nel caso in cui il contratto definitivo non venga posto in essere, le somme riscosse in sede di registrazione di quello preliminare rimarranno definitivamente acquisite all'Erario"*.

## **Rent to buy con vincolo di acquisto dell'azienda: imposte dirette**

Nel caso in cui il contratto di *rent to buy* preveda l'obbligo (e non la facoltà) per i contraenti (cedente e utilizzatore) di stipulare allo scadere del termine il contratto definitivo di cessione d'azienda, il trattamento della quota di canone relativa al corrispettivo del godimento dell'azienda è il medesimo previsto per il caso di *rent to buy* con facoltà di acquisto. Diversamente, per la quota parte di canone afferente l'acconto del prezzo troverà applicazione la regola contemplata dall'articolo 109, comma 2, lettera a, Tuir, a mente del quale: *"ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza ... i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data ... della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà"*. Ciò sta a significare che i contratti di locazione che prevedono clausole negoziali relative al trasferimento della proprietà devono essere assimilati alla cessione (con conseguente rilevanza impositiva al momento della stipula dei contratti di locazione stessi) soltanto qualora la clausola abbia effetti vincolanti per entrambi i contraenti. Dello stesso avviso anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *"le disposizioni prescritte dall'articolo 109, comma 2, lettera a), Tuir devono trovare applicazione anche qualora vengano stipulati due contratti (un contratto di locazione e un preliminare di vendita), ma le parti abbiano previsto l'obbligo di trasferire la proprietà del bene alla scadenza del contratto di locazione e, quindi, abbiano voluto il verificarsi dell'effetto traslativo della proprietà già al momento della conclusione del contratto di locazione e della concessione in godimento"* (Cassazione n. 22175/2013).

## **Rent to buy con vincolo di acquisto dell'azienda: imposte indirette**

In caso di affitto d'azienda con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti, trovano applicazione regole Iva differenti, rispetto a quelle in precedenza commentate per il caso di contratto di *rent to buy* con diritto (e non obbligo) di futura vendita. Al riguardo, bisogna preliminarmente precisare che, nel comparto immobiliare, a norma dell'articolo 2, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972, il contratto di locazione con patto di futura vendita (vincolante per entrambe le parti) costituisce una cessione di beni che, ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, D.P.R. 633/1972, si considera perfezionata al momento della stipula (dell'atto di "locazione"), sebbene gli effetti traslativi si producano successivamente. Ciò comporta che, in presenza del presupposto soggettivo e territoriale dell'Iva, l'atto di

locazione immobiliare con patto di futura vendita è immediatamente soggetto a tassazione come se si trattasse di una cessione immobiliare, con l'effetto che dovrà essere corrisposta l'Iva sull'intero prezzo pattuito dalle parti per la futura vendita, già al momento delle locazione, mentre il pagamento dei canoni sarà escluso dall'imposta (trattandosi di componenti del prezzo della cessione). L'applicazione della medesima disciplina all'atto di affitto di azienda con patto di futura vendita produce, però, effetti differenti, in virtù del combinato disposto delle seguenti disposizioni:

- articolo 2, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972, che, come appena detto, impone di considerare "cessioni di beni" i contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà "vincolante per ambedue le parti";
- articolo 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972, a norma del quale le cessioni di azienda "non sono considerate cessioni di beni".

Dal tenore delle suddette disposizioni sembrerebbe che, l'affitto di azienda con clausola di cessione vincolante per entrambe le parti non rilevi ai fini dell'Iva in considerazione del fatto che:

- i canoni di locazione sono considerati quali componenti del prezzo della cessione (similmente a quanto avviene nel caso degli immobili), atteso che, fin dalla stipula, la locazione deve essere considerata al pari di una cessione;
- il corrispettivo previsto per la cessione, avendo a oggetto l'azienda, risulta fuori campo Iva e soggetto a imposta di registro (ma solo al momento della cessione medesima).

In buona sostanza, stando all'impianto normativo appena descritto, il contratto di affitto di azienda andrebbe considerato come non esistente, configurandosi fin dalla sua sottoscrizione un contratto di cessione d'azienda che, in quanto tale, risulta essere fuori campo Iva. Per quanto concerne la disciplina dell'imposta di registro, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione ventennale con patto di futura vendita e riscatto (vincolante per entrambe le parti), l'imposta di registro sull'atto di cessione immobiliare è dovuta al momento dello scadere del ventennio, poiché è in quel preciso istante che il trasferimento della proprietà del bene si intende realizzato. Al ricorrere di tale fattispecie, precisano i giudici della Suprema Corte, l'imposta di registro trova applicazione in conformità agli effetti giuridici dell'atto, a norma dell'articolo 20, D.P.R. 131/1986 (Cassazione n. 17709/2007). Mutuando tale orientamento giurisprudenziale anche al caso di *rent to buy* con vincolo di acquisto dell'azienda, consegue che, a dispetto di quanto previsto in ambito Iva (secondo cui gli effetti della cessione devono essere valutati già al momento della stipula della locazione), l'imposta di registro dovrà essere applicata:

- per il periodo della locazione, al momento della registrazione del contratto;
- per la cessione, solo quando si perfeziona l'effetto traslativo della proprietà dell'azienda, ovvero al momento della "risoluzione" del contratto di locazione.

Riassumendo, quindi, ai fini dell'imposizione indiretta del contratto di *rent to buy* con vincolo di acquisto del compendio aziendale, occorrerà tener conto del fatto che:

- dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972, l'atto di affitto di azienda risulterà fuori campo Iva (ritenendosi già perfezionata la cessione d'azienda) e per tale ragione si applicherà l'imposta di registro proporzionale (3%) sui canoni previsti per l'intera durata del contratto di affitto;
- al momento della cessione d'azienda, sarà dovuta la consueta imposta di registro (nella misura prevista per i vari beni formanti il compendio in aziendale), atteso che la cessione di azienda è fuori campo Iva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972.

## Riferimenti normativi

articolo 23, D.L. 133/2014

articolo 67, Tuir

articolo 86, Tuir

articolo 43, D.P.R. 131/1986

circolare n. 4/E/2015

circolare n. 37/E/1986

## Scadenze del mese di novembre

---

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 novembre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

### giovedì 15 novembre

#### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

#### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

#### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

### venerdì 16 novembre

#### **Versamenti Iva mensili e trimestrali**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento Iva annuale – IX rata**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la nona rata.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

## **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

## **ACCISE - Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

## **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 ottobre.

## **Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti**

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla terza rata del contributo sul minimale di reddito per il terzo trimestre 2018.

## **Versamento premio Inail 2018**

Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della quarta rata dell'Inail dovuta per il 2018.

## **martedì 20 novembre**

### **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

### **Enasarco**

Scade oggi per la azienda mandante il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre.

## **lunedì 26 novembre**

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

## **venerdì 30 novembre**

### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

**Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2018.

**Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**

Scade oggi il termine per l'invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2018.

**Ri-ammissione agevolata ruoli 2000-2016**

Scade oggi il termine per il pagamento della unica rata o prima delle somme dovute in seguito alla ri-ammissione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel periodo 2000-2016.

**Definizione agevolata 2017**

Scade oggi la quarta rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.



# Firma digitale

## AGYO FIRMA

Agyo Firma è la soluzione TeamSystem destinata a rivoluzionare il modo di lavorare degli Studi e risolvere tutte le problematiche legate alla firma.

Il servizio è basato su Agyo, l'innovativa piattaforma TeamSystem per la digitalizzazione dei documenti di Aziende, Professionisti e Pubblica Amministrazione, Integrato con il gestionale LYNFA Studio e con il servizio di Conservazione Digitale, per conservare in cloud i documenti.

### • PIÙ SICUREZZA

Puoi firmare i documenti con lo smartphone in modo comodo, rapido e totalmente sicuro.

### • MAGGIORE EFFICIENZA

Abbatti i tempi e i costi legati alla gestione dei documenti: stampa, firma e conservazione.

### • CLIENTI PIÙ SODDISFATTI

I tuoi clienti non dovranno più recarsi fisicamente presso lo Studio, risparmiando tempo.

Il pacchetto Agyo Firma comprende un set di servizi di firma elettronica:

- **Modulo di integrazione LYNFA Studio - Agyo**, che consente di gestire in automatico tutti i documenti e le relative informazioni chiave per avviare il processo di firma.
- **Firma Remota Qualificata**
- **Firma Remota Avanzata**
- **Abilitazione alla Firma Automatica Qualificata:** per sottoscrivere i file automaticamente e in modo massivo.

Agyo Firma può essere arricchito con servizi aggiuntivi che ampliano il numero di firme apponibili e dei firmatari, nonché le modalità di firma (ad esempio, la firma grafometrica).

Inoltre, con il servizio CCT - Conservazione Cloud TeamSystem è possibile conservare digitalmente i documenti firmati, a norma di legge e in tutta sicurezza.